

STUDIO PILI

Consulenza Tributaria, Societaria,
Fiscale e del Lavoro

Rag. GIORGIO PILI

Consulente Tributario e del Lavoro

Dott.ssa STEFANIA PILI

Dottore Commercialista e Revisore contabile



di Giorgio Pili, Mauro Pili & C. SAS

Spettabile Ditta/Società - Gentile Cliente
Loro sede

Genova, 10 Novembre 2017

Oggetto: Contratto di prestazione occasionale "PrestO" - ex Voucher, articolo 54 bis del Decreto Legge 24 aprile 2017 nr.50, guida alle principali novità.

1) Limitazioni oggettive riferite al Datore di Lavoro/Utilizzatore: DIVIETO DI STIPULARE CONTRATTI DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER:

- a) le Aziende che hanno, in media, più di 5 (cinque) dipendenti a tempo indeterminato;
- b) le Imprese che appartengono al settore Edile o svolgono attività pericolose (attività nelle cave e nelle miniere);
- c) gli utilizzatori coinvolti/partecipanti nell'esecuzione di appalti di opere e/o servizi;
- d) gli utilizzatori che hanno avuto, con lo stesso lavoratore, da meno di sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Le sanzioni per le violazioni dei divieti di cui ai punti che precedono consistono: 1) nell'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 2.500,00 per ogni prestazione lavorativa giornaliera; 2) nella trasformazione in lavoro subordinato, nel caso di utilizzo di lavoratori cessati da meno di 6 mesi.

2) Limitazioni economiche da rispettare per l'attivazione dei contratti di prestazione occasionale, i compensi corrisposti non possono superare nell'arco dell'anno civile:

- a) per ciascun lavoratore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, i compensi non possono superare i 5.000,00. Si consiglia l'acquisizione di apposita dichiarazione, prima dell'inizio del rapporto di lavoro, con la quale il Lavoratore attesti il mancato superamento di tale limite;
- b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei lavoratori, i compensi corrisposti non possono superare i 5.000,00. Si sottolinea l'importanza di tenere sotto controllo il raggiungimento di tale limite;
- c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni lavoratore per il medesimo utilizzatore, i compensi non possono superare i 2.500,00.

I limiti di cui sopra, sono riferiti ai compensi effettivamente percepiti dal Lavoratore, ossia quelli al netto di contributi INPS, premi INAIL e costi di gestione.

I limiti di cui sopra, sono calcolati sulla base del 75% dell'importo dei compensi, se il lavoratore appartiene alle seguenti categorie: 1) titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità; 2) studenti con meno di 25 anni di età; 3) disoccupati; 4) percettori di prestazioni a sostegno del reddito o del reddito di inclusione (REI o SIA).

3) Limitazioni riguardanti l'orario di lavoro prestato nell'arco dell'anno civile a favore dello stesso Datore di lavoro/Utilizzatore e la misura minima del compenso;

- a) le prestazioni hanno un limite di durata massimo pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno e devono essere rispettati il riposo giornaliero, le pause ed i riposi settimanali;

- b) la misura minima oraria del compenso a favore del lavoratore è pari ad euro 9,00, (i contributi INPS/INAIL - pari ad euro 3,29 e oneri di gestione – pari ad euro 0,09 sono aggiuntivi e interamente a carico dell'Utilizzatore, costo complessivo orario euro 12,38).

La sanzione per la violazione del limite di 280 ore annue, è **la trasformazione del rapporto occasionale in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.**

4) **Adempimenti e comunicazioni obbligatorie a carico dell'Utilizzatore:**

- a) l'Utilizzatore ha l'obbligo di trasmettere, almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni:
- i. i dati anagrafici e identificativi del lavoratore;
 - ii. il luogo di svolgimento della prestazione;
 - iii. l'oggetto preciso della prestazione;
 - iv. la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione;
 - v. il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, ovvero il maggior compenso in caso di prestazione lavorativa superiore a quattro ore; fermo restando la retribuzione minima oraria di 9 euro.

Il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito del contratto di prestazione occasionale nel corso del mese, viene effettuato direttamente dall'INPS, utilizzando le somme previamente acquisite a tale scopo dall'Utilizzatore (versamento effettuato almeno 10 giorni prima dell'utilizzo a mezzo modello F24) il giorno 15 del mese successivo, attraverso accredito delle spettanze sul conto corrente bancario o bonifico domiciliato presso gli Uffici della Società Poste Italiane spa, i cui riferimenti vengono forniti dal Lavoratore in occasione della sua registrazione sulla piattaforma informatica INPS.

Nel consigliare la massima attenzione nell'instaurazione dei contratti di cui in oggetto, a disposizione per ogni eventuale chiarimento o approfondimento, è gradita l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

C.S.C.I. S.A.S. - Studio PILI